

## II TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA

### Sezione Unica Civile

riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.

Dott.ssa Cristina Tabacchi           Presidente

Dott.ssa Erica Passalalpi           Giudice rel.

Dott. Eugenio Tagliasacchi       Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2019 nel procedimento n. 4/2019 Reg. Fall. ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Rilevato che con decreto del 9.7.2019 la Mirasped Sas di Miragliotta Antonino è stata ammessa al concordato preventivo, con riserva;

Rilevato che in data 5.10.2019, con la sesta relazione quindicinale sull'attività svolta, il procuratore speciale, Dott. Leotelmo Federzoni, ha rappresentato al Tribunale l'impossibilità per la società di presentare una proposta concordataria dotata dei requisiti economico-finanziari richiesti *ex lege* e la conseguente determinazione di presentare istanza di fallimento in proprio;

Rilevato che le descritte conclusioni sono state ulteriormente ribadite con relazione del 23.10.2019 a firma del medesimo procuratore speciale, Dott. Leotelmo Federzoni;

Rilevato che nella predetta relazione il Dott. Federzoni ha, però, rappresentato l'intervenuto decesso di Miragliotta Antonino, legale rappresentante della società, con conseguente impossibilità di presentare istanza di fallimento in proprio;

Rilevato che nella medesima relazione il Dott. Federzoni ha, comunque, dato atto della sussistenza dello stato di decozione della società e ha depositato la necessaria documentazione a corredo (già raccolta e predisposta in vista della presentazione dell'istanza di fallimento in proprio);

Rilevato che lo stesso Commissario Giudiziale, Dott. Ivano Rizzola, in data 25.10.2019 ha relazionato al Tribunale in ordine alla maturata consapevolezza da parte della società del venir meno dei presupposti per proseguire con la richiesta di concordato in mancanza dei fondi necessari per adempiervi, ha confermato che risulta accertato lo stato d'insolvenza e ha, infine, espresso il proprio nulla osta a che si proceda con la dichiarazione di fallimento;

Rilevato che all'udienza del 29.10.2019, fissata *ex art.* 173 L.F., le conclusioni come sopra rappresentate hanno trovato ulteriore conferma;

Ritenuto, dunque, di doversi procedere alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica-Sede – già notiziata delle



relazioni depositate e della fissazione di udienza *ex art. 173 L.F. –* , affinché assuma l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento della società;

PQM

Visto l’art. 173 L.F., revoca l’ammissione della Mirasped Sas di Miragliotta Antonino al concordato preventivo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica – Sede, affinché assuma l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento della società.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Erica Passalalpi

Il Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi

